

**DICHIARAZIONE DI ASSENSO**  
(per il rilascio di carta d'identità al coniuge)

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a il ..... a ..... (...)  
residente a ..... (...) in Via ..... n. ....  
in qualità di  coniuge separato o divorziato

genitore non coniugato di minore

acconsente al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio alla persona sotto indicata:

cognome ..... nome .....  
nato/a il ..... a ..... (...)  
Luogo e data ..... Firma (\*)  
.....

(\*) Allegare fotocopia (fronte e retro) del documento d'identità.

---

**DICHIARAZIONE DI ASSENSO**  
(per il rilascio di carta d'identità al minore)

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a il ..... a ..... (...)  
residente a ..... (...) in Via ..... n. ....  
in qualità di genitore, acconsente al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio al minore  
sotto indicato:

cognome ..... nome .....  
nato/a il ..... a ..... (...)  
Luogo e data ..... Firma (\*)  
.....

(\*) Allegare fotocopia (fronte e retro) del documento d'identità.

---

**NOTE ESPLICATIVE**

**Legge 21.11.1967 n. 1185 art. 3 lettere b), d), e) e g), modificato con Legge 16.01.2003 n. 3**

Non possono ottenere il passaporto:

- b) I genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore o quando sia titolare esclusivo della potestà del figlio.
- d) Coloro che debbano espriare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi uno di reclusione o due di arresto.
- e) Coloro che siano sottoposti a misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della Legge 27.12.1956 n. 1423.
- g) Coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il primo gennaio dell'anno in cui compiono il ventesimo anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

**N.B.**

L'autorizzazione del Giudice Tutelare non è necessaria quando nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria (sentenza di separazione o divorzio) viene indicato il reciproco assenso fra i coniugi al rilascio di documenti validi per l'espatrio.

L'art. 3 di cui alla Legge 21.11.1967 n. 1185, si applica a tutti i documenti validi per l'espatrio.